

**Foglio Informativo**Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

13.1 PRIVILEGIO

**PRIVILEGIO SPECIALE****INFORMAZIONI SULLA BANCA****MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A.**

Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze

Direzione Generale: Via Panciatichi, 48 - 50127 Firenze

Tel. 055 24981 - Fax 055 242750 - Email [infocenter@mpscapitalservices.it](mailto:infocenter@mpscapitalservices.it)Sito internet: [www.mpscapitalservices.it](http://www.mpscapitalservices.it)

Iscritta all'Albo delle Banche della Banca d'Italia al n. 4770 - Codice Gruppo (ABI) 1030.6 - Codice Banca (CAB) 10643 C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze: 00816350482

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale: Euro 276.434.746,28 - Riserve (al 31.12.2009): Euro 792.350.848,10 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

**Da compilare esclusivamente nel caso di OFFERTA FUORI SEDE**

Soggetto che procede all'offerta .....

Nome e Cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente .....

Indirizzo .....

Telefono ..... e.mail .....

Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

.....

Nome e cognome e ragione sociale  
del cliente cui il modulo è stato consegnato .....

Data

Firma per avvenuta ricezione

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO****Struttura e funzione economica**

L'art.46 del T.U. delle leggi in materia creditizia e bancaria (Decreto Legislativo 1.9.1993 n. 385) prevede che, a garanzia di finanziamenti a medio e lungo termine accordati ad imprese, possono essere concessi privilegi speciali su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa stessa, purchè non iscritti in pubblici registri.

Il privilegio deve essere costituito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Possono essere assoggettati al privilegio:

- impianti ed opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali, comunque destinati all'esercizio dell'impresa;
- materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci;
- beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati ai punti precedenti.

I beni sui quali può essere costituito il privilegio non necessariamente devono essere di proprietà dell'impresa finanziata.

Ai fini dalla opponibilità della garanzia nei confronti dei terzi occorre che venga effettuata la pubblicazione mediante trascrizione, ai sensi dell'art.1524 c.c, nel Registro tenuto presso nella Cancelleria del Tribunale dove ha la sede l'impresa finanziata e la residenza o la sede l'eventuale soggetto che ha concesso il privilegio.

L'ammontare della iscrizione è pari al doppio dell'ammontare della somma mutuata.

### **Principali rischi**

Tra i principali rischi occorre tenere presente:

in caso di inadempimento nel pagamento dell'obbligazione garantita con il privilegio speciale la banca può far vendere il bene dato in garanzia anche se la proprietà del bene è passata ad altri.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

I costi connessi all'acquisizione e/o al mantenimento in essere della garanzia verranno regolati direttamente dal cliente con il proprio Notaio di fiducia.

## **ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

	<b>Se acquistati attraverso la banca/intermediario</b>
<b>Perizia tecnica</b>	Min. €.750 - Max. €.5.000
<b>Spese peritiche</b> per riesami, consenso a restrizione ipotecaria, oltre spese vive ed oneri professionali	Max. €.1.000

**Spese notarili:** Il Notaio sarà scelto dal cliente. Le spese saranno concordate fra il cliente ed il notaio.

## **RECLAMI**

### **Reclami e Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il reclamo è costituito da ogni atto con cui un cliente, che deve essere chiaramente identificabile, contesta in forma scritta (lettera, fax, e-mail) alla banca un suo comportamento o un'omissione.

Gli indirizzi a cui inviare la contestazione scritta sono:

- ✓ posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Ufficio Compliance presso MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A, via Panciatichi n. 48, 50127-Firenze;
- ✓ posta elettronica, all'indirizzo e.mail: [reclami@mpscapitalservices.it](mailto:reclami@mpscapitalservices.it) ;
- ✓ numero fax per invio reclami : 055/240826 - attenzione Ufficio Compliance;
- ✓ consegna diretta presso le strutture della banca .

La Banca deve rispondere al cliente entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Inoltre, in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 4 Marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5 comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria nonché secondo le competenze attribuite a ciascuno dalla legge e/o dal Regolamento di funzionamento:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128 - bis del D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito [www.mpscapiaservices.it](http://www.mpscapiaservices.it) (Attivabile solo dal cliente);

- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), presso la sede e i locali aperti al pubblico della Banca oppure sul sito [www.mpscapitalervices.it](http://www.mpscapitalervices.it) (Attivabile sia dalla Banca che dal cliente).

Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del contratto, di concordare per iscritto di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia.

## LEGENDA

<b>Decadenza dal beneficio del termine</b>	Istituto posto a tutela del creditore il quale, al verificarsi di fattori quali l'insolvenza del debitore ovvero la riduzione delle garanzie date ovvero la mancata costituzione delle garanzie promesse dal medesimo debitore, può esigere la prestazione dovuta immediatamente, senza attendere la scadenza del termine pattuito
<b>Garante ovvero Terzo datore di privilegio</b>	E' il soggetto, persona fisica e/o giuridica, che costituisce la garanzia a favore della Banca per un debito altrui
<b>Risoluzione</b>	Scioglimento del rapporto contrattuale dovuto al verificarsi dell'inadempimento nel pagamento delle rate o ad una delle altre cause comunque riepilogate in Contratto
<b>Surrogazione</b>	Istituto in virtù del quale un soggetto che ha pagato in luogo del debitore subentra nella posizione e nei diritti spettanti al creditore